che portano alcuna delle leggi dello Stato, il Governo dichiara, se pure è necessario, che assolutamente non intende che sieno esonerati da alcuno degli obblighi portati dalle leggi dello Stato.

Nè vale l'osservazione mossa da taluni che, se queste persone che dovrebbero comporre la guardia d'onore del Papa non saranno esonerate o dalla leva o dal servizio di guardia nazionale, non vi sarà più modo per reclutare queste poche guardie. A questo, signori, è facile il rispondere, giacchè certo non tutti i cittadini fanno parte dell'esercito, non certo tutti fanno parte della guardia nazionale, laonde c'è sempre modo di poter reclutare quello scarsissimo numero d'individui fra coloro i quali non fanno parte nè dell'una nè dell'altra di queste istituzioni. E se mai non potrà reclutare il numero sufficiente, il Pontefice dovrà contentarsi di quel numero di persone le quali liberamente, spontaneamente accorreranno a prestare questo servizio.

Quanto poi alle considerazioni che taluni hanno esposte sul pericolo che queste persone possano andar soggette a pene per violazione di disciplina o per altri reati che possano commettere e che queste pene siano pure applicate dal Pontefice, mi pare che anche questa obbiezione non abbia fondamento, poichè si sa che il Pontefice, non avendo più una legislazione sua propria, un Codice penale, non può applicare nessuna pena a qualsiasi individuo.

Se si tratta di insubordinazione, il Pontefice potrà licenziare queste persone; se poi è questione di reati comuni, i colpevoli saranno denunziati ai tribunali e verranno puniti secondo il diritto comune.

Credo che queste mie brevi considerazioni varranno a dimostrare come le difficoltà affacciate ed i timori manifestati non hanno alcun serio fondamento.

CRISPI. Prendo la parola in adempimento di un mio dovere, non già perchè io abbia speranza di far prevalere le mie idee in questa discussione. Dopo la votazione del primo e del secondo articolo della legge, coi quali fu dichiarata l'inviolabilità del Papa e fu stabilito che per l'attentato alla sua persona ed alla sua vita sia necessario il carnefice, è logico che gli si vogliano dare le guardie.

Quest'articolo ha due vizi, l'uno di forma e l'altro di sostanza. Contro il primo vizio ho cercato di provvedere con un apposito emendamento; contro il secondo chiederò la reiezione.

Io credo che, per gli onori da rendersi al Sommo Pontefice, la materia non sia legislativa; è una questione che dovrebbe risolvere il potere esecutivo, siccome fece il 19 aprile 1868, allorchè pubblicò quel celebre decreto sulle precedenze tra i vari ufficiali e gli alti dignitari dello Stato. In quel decreto, a cominciare dai cardinali sino all'ultimo agente del potere, furono indicati i posti che, secondo la gerarchia, debbono tutti tenere nelle pubbliche funzioni. Allora il buon Menabrea (*Risa*), se noi fossimo stati a Roma, avrebbe pensato anche al Papa, e con uno speciale articolo avrebbe stabilito gli onori che avrebbe creduto necessario rendere al capo della Chiesa cattolica.

La materia dunque è di quelle che rientrano nelle attribuzioni del potere esecutivo, è una materia meramente regolamentare, e l'autorità legislativa non dovrebbe punto occuparsene.

Solamente, signori, vi sarebbe una speciale considerazione per l'ultimo Pontefice il quale sino all'altro giorno era Re nel territorio che noi abbiamo liberato.

A costui se lo credete, poichè prevale l'idea che gli si debbano conservare le preminenze e le prerogative che io credeva che il generale Cadorna aveva distrutte col cannone, a costui poichè le prerogative di principe temporale debbono essergli conservate, si diano onori reali. Sarebbe un'eccezione per lui solo, poichè Pio IX fu Re.

Io non capisco, o signori, e perciò chiedo una modificazione, non capisco l'epiteto *sovrani* adoperato per indicare gli onori che si vogliono decretare al Papa. Ve lo dissi l'altra volta, in Italia nessuno è sovrano, e se vi ha un uomo il quale rappresenti la sovranità, esso è l'eletto della nazione. Pertanto, quando mi parlate di onori sovrani, voi siete in un ordine di idee non esattamente giuridico, anzi in contraddizione alle istituzioni politiche vigenti in Italia.

Tutto al più, poichè avete fatto del Papa un essere inviolabile, e l'avete parificato al Re per le garanzie della sua persona, date, ve lo ripeto, al Pontefice Pio IX solamente gli onori regi.

Veniamo alle guardie.

La questione delle guardie è stata esaminata sotto vari aspetti, e gli ultimi oratori hanno rilevato come esse siano un'istituzione la quale sfuggirebbe all'impero delle leggi dello Stato.

Il presidente del Consiglio ha creduto che non sia seria l'obbiezione di coloro i quali non sanno comprendere l'esistenza nel regno di un corpo militare il quale dovrà obbedire ad un principe che avete dichiarato immune da ogni giurisdizione; ma io, cominciando da questa parte del suo discorso, dirò che non fu seria la sua risposta.

Egli disse che il Papa non ha un Codice penale. Sì, il Papa ha un Codice penale e per lui il suo è il solo che abbia efficacia in Roma, perchè il Papa non riconosce la legittimità del nostro Codice. In Roma, prima che fosse inaugurata la legislazione italiana, esisteva una legislazione pontificia.

Guardate gli ordinamenti militari anteriori e posteriori al 1860, e troverete fra i molti decreti, promulgati dalla nomina del generale Lamoricière a comandante supremo sino all'amministrazione del generale Kanzler, voi troverete quelli che regolano la disciplina dell'e-